

CONTRIBUTO UNIFICATO



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

SEZIONE III CIVILE

in camera di consiglio – composta dai Giudici

dott. Emilia SALVATORE Presidente

dott. Pietro GUIDOTTI Consigliere

dott. Michele GUERNELLI Consigliere rel. est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 1034/2009 R. G. – promossa da:

F....., elettivamente domiciliata in Bologna piazza S. Domenico 8/A presso lo studio dell'avv. C. Caterino, rappresentata e difesa dalla stessa e dall'avv. A. Giubertoni di Mantova come da procura a

marginale della citazione in appello - **appellante**

nei confronti di:

BANCA CR FIRENZE SPA elettivamente domiciliata in Bologna, via Caduti di Cefalonia 2 presso lo studio dell'avv. R. M. Primiceri, rappresentata e difesa dalla stessa e dall'avv. prof. U. Morera di Roma, come da mandato a margine della comparso di costituzione in appello = **appellata**

In punto a: appello contro la sentenza del Tribunale di Modena n. 618/2008 del 7.3.-18.4.2008.

Decisa sulle seguenti **CONCLUSIONI**:

come da udienza del 10.2.2015.

**Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione**

SENTENZA CIVILE

N. 933

depositata il

14 MAG. 2015

R.G. 1034/09

Cron. 1443/15

Rep. \_\_\_\_\_

it

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Modena rigettava con condanna alle spese la domanda dell'odierna appellante che aveva chiesto dichiararsi la nullità del contratto quadro di negoziazione di strumenti finanziari del 1992 cui era seguito nel settembre 2000 l'ordine di acquisto di titoli argentini per euro 56.336,00 per difetto di forma scritta, mancando la sottoscrizione della BANCA.

Infatti il contratto era stato comunque prodotto in giudizio dalla BANCA, che aveva manifestato la volontà di avvalersi dello stesso.

Non poteva pronunciarsi nullità per violazione di obblighi informativi, ma solo risoluzione per inadempimento, mai richiesta; la nullità e la risoluzione dell'ordine di acquisto non potevano essere pronunciati, non avendo lo stesso autonomo rilievo.

2. La soccombente appella deducendo che il contratto era stato prodotto in giudizio dal successore - incorporante di CASSA DI RISPARMIO DI MIRANDOLA - e non dall'originario contraente, che pertanto non poteva esprimere valido consenso ex Cass. 2004/3810.

Inoltre la BANCA aveva violato i suoi obblighi informativi omettendo di esporre la rischiosità del titolo, per un investitore che aveva in portafoglio solo titoli di stato e obbligazioni della banca; l'operazione era quindi inadeguata, e l'investitore non era stato avvisato del peggioramento del rating.

L'ordine d'acquisto andava quindi risolto per inadempimento.

Le spese andavano poste almeno in parte a carico della BANCA, che non si era presentata al tentativo di conciliazione.

3. La CASSA resiste e deduce come la successione a seguito dell'incorporazione comportasse la sostituzione dell'incorporante in ogni rapporto attivo e passivo, con legittimazione della BANCA ex Cass. 27183/2007.



In ogni caso l'incaricato della banca aveva apposto le sue sottoscrizioni negli spazi a lui riservati.

Non poteva pronunciarsi risoluzione del singolo ordine, e tantomeno nullità, ma al più solo del contratto quadro ex Cass. 26725/2007.

Nessun inadempimento o negligenza era comunque imputabile all'intermediario, che aveva anzi segnalato l'inadeguatezza dell'operazione.

Le spese erano state correttamente imputate per l'infondatezza dell'azione.

4. L'appello è fondato.

4.1. Il contratto quadro in atti, risalente al 1992, non è sottoscritto dalla banca, per la quale vi è solo un visto dell'incaricato "per autentica della firma", che non può considerarsi alla stregua di una manifestazione di volontà negoziale.

Trattandosi di atto per il quale è richiesta la forma scritta ad substantiam ex art. 6 c. 1 lett. c) l. 1/91 (cfr. Cass. 10598/2005; poi cfr. art. 23 TUF), la sottoscrizione non può essere provata per testi, presunzioni e neppure confessione (come nel caso concreto la dichiarazione di aver ricevuto copia sottoscritta); la relativa prova non può essere neppure supplita tramite documenti successivamente inviati nel corso del rapporto (cfr. Cass. 7283/2013, in effetti sostanzialmente dissonante rispetto a Cass. 4564/2012), e neppure con produzione in giudizio da parte del soggetto di cui manca la sottoscrizione, posto che (a parte la decorrenza degli effetti di un consenso in tal modo espresso) la domanda di nullità comporta la "revoca della proposta", cui è assimilabile lo scritto proveniente da una sola parte.

4.2. La nullità del contratto quadro comporta quella dell'ordine di acquisto conseguente del 13.9.2000 dei titoli argentini per euro 56.000,00, con obbligo di restituzione della somma investita, oltre interessi dalla domanda (non essendovi prova di malafede secondo le norme sull'indebito oggettivo) al saldo.



Non è stata specificamente riproposta dalla banca la riconvenzionale di restituzione dei titoli e delle cedole, non bastando al riguardo il mero richiamo effettuato alle “difese, argomentazioni ed eccezioni” svolte in primo grado (cfr. Cass. 10796/2009); con le conseguenze di cui all’art. 346 c.p.c..

4.3. Assorbita ogni ulteriore questione, le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, il Collegio:

1. dichiara la nullità del contratto quadro inter partes del 14.4.1992 e conseguentemente dell’ordine di acquisto di titoli argentini del 13.9.2000 per euro 56.000,00;

2. condanna BANCA CR FIRENZE SPA alla restituzione della somma di euro 56.000,00 a favore di FRATI ATTILIA, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

3. condanna l’appellata BANCA CR FIRENZE SPA alla rifusione delle spese di lite nei confronti dell’appellante F liquidate in Euro 526,58 di spese, euro 1.500,00 per diritti ed euro 4.500 di onorari, oltre spese generali CPA ed IVA se dovuta, per il primo grado; ed Euro 508 di spese ed euro 2.500 di compensi oltre spese generali CPA ed IVA se dovuta, per il secondo grado.


Bologna, 8.5.2015.

Il Consigliere rel. est.

Il Presidente

Il Direttore amministrativo

dott.ssa ANNA IUPPO



Il Direttore amministrativo

dott.ssa ANNA IUPPO